

**CIIP**

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

Osservazioni alla proposta di revisione dell'Accordo Stato Regioni per la formazione di RSPP/ASPP

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) ritiene opportuno formulare alcune osservazioni in merito ai contenuti del documento predisposto per la revisione dell'Accordo Stato Regione sulla formazione di RSPP/ASPP.

Il primo elemento che emerge dall'analisi del documento è rappresentato dal tentativo di unificare in un unico provvedimento alcuni necessari chiarimenti che riguardano tutte le problematiche relative alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CIIP ritiene opportuno un provvedimento di armonizzazione in tal senso purtuttavia ritiene che sia necessario ricordare che, per la formazione di professionisti che sono chiamati ad assumere sempre maggiori responsabilità (RSPP e ASPP), non si possa prescindere da quanto già definito in sede di Conferenza Stato Regioni (provvedimento del 22/01/2015) con riferimento all'applicazione di standard EQF per la qualificazione delle competenze professionali (D.Lgs. 13/2013).

Per la individuazione dei soggetti formatori si ritiene opportuna la definizione di un sistema unico e appropriata appare la scelta di ricordare le corrette modalità e gli strumenti didattici necessari per una formazione efficace. Per quanto riguarda, invece, i contenuti della formazione e le modalità di aggiornamento periodico è evidente che non si può assimilare la formazione che deve essere fornita a tutti i lavoratori alla formazione che deve essere erogata al fine di preparare professionisti esperti e responsabili.

Per questi motivi CIIP ritiene che l'inserimento in questo documento di alcuni richiami al contenuto dell'Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori debba esser riconsiderato con riferimento ai diversi obiettivi.

Proprio con riferimento alle osservazioni sopraesposte **si evidenziano in particolare tre aspetti critici nel documento esaminato:**

- Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento: sarebbe opportuno semplificare e stabilire una regola valida per tutto il territorio nazionale (accreditamento regionale con riconoscimento reciproco o certificazione secondo standard di qualità UNI ISO 29990)
- Possibilità di aggiornamento per RSPP/ASPP, attraverso la partecipazione a convegni/seminari. Tale soluzione non è accettabile in quanto l'aggiornamento, definito come "formazione continua", non può avvenire in ambiti senza limiti di presenza e senza verifica dell'applicazione delle corrette metodologie per la formazione
- Estensione dell'utilizzo della formazione e-learning senza una effettiva verifica di quanto presente sul mercato e della efficacia didattica di tali strumenti.

Prima di analizzare nello specifico i diversi punti critici del documento presentato si ritiene opportuno sottolineare l'importanza di aver richiamato nell'allegato V le "**Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi**". Proprio per questo motivo si ritengono incongruenti alcune indicazioni contenute nella parte iniziale dell'accordo dove, in materia di formazione pregressa e di aggiornamento, vengono consentite deroghe di fatto contrastanti con quanto previsto nell'allegato V.



CiiP

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

Di seguito le osservazioni/precisazioni con riferimento ai diversi punti del documento in esame.

1. **Premessa – parte 2 “Modifica alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e attuazione dell’art. 32, comma 1, lettera c) e d) della legge n. 98/2013”.** – Con la revisione dell’accordo del 26/01/2006 si modifica anche l’accordo del 21/12/2011 relativo alla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti per la parte riguardante l’e-Learning (allegato 2). I riferimenti indicati nella legge 98/2013 (art. 32, comma 1, lettere c e d) non prevedono questa possibilità ma prevedono solo l’armonizzazione dei percorsi che si sovrappongono. **Modifica non prevista dalla delega.**
2. **Premessa – parte 2 Capoverso 5** – Si introduce un nuovo modello di “**libretto formativo del cittadino**”. Si ricorda che esiste già un modello approvato con DM 10/10/2005. Inoltre si ritiene opportuno evidenziare che il libretto formativo dovrebbe essere compilato a cura dei soggetti formatori accreditati.
3. **Allegato A – Par. 1:** L’elenco delle lauree per le quali è previsto l’esonero della frequenza dei corsi è incoerente rispetto all’allegato 1 (in allegato sono previste anche lauree di cui al DM 4/08/2000 e al DM 18/03/2006).
4. **All. A – Par. 1:** Si propone che venga precisato che i soggetti esonerati debbano comunque frequentare il modulo C e che, prima dell’assunzione dell’incarico come RSPP, completino almeno un terzo del programma di aggiornamento quinquennale.
5. **All. A – Par. 2** Premesso che in questo accordo vengono individuati i soggetti formatori e il sistema di accreditamento per la formazione di RSPP e ASPP, si evidenzia quanto segue:
 - a. Lett. b) - Gli Enti di Formazione Accreditati secondo l’Intesa Stato Regioni 20/03/2008 dovranno essere reciprocamente riconosciuti dalle singole Regioni, previa verifica dell’adozione di Sistemi di Gestione della Qualità (UNI ISO 29990: 2011 e D.lgs. 231/01).
 - b. Lett. e) - Le Istituzioni Scolastiche dovrebbero erogare solo crediti parziali e riferibili a percorsi formativi coerenti con la specifica tipologia di specializzazione dell’istituto scolastico.
 - c. Lett. g) - Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dovrebbe erogare percorsi formativi esclusivamente nelle materie di propria competenza.
 - d. Lett. o) - gli ordini ed i collegi professionali dovrebbero erogare percorsi formativi limitatamente ai loro associati.
 - e. Nota al Par.2 – Tutti i Soggetti Formatori indicati devono dare garanzia di conformità ai Requisiti di Qualità secondo gli Standard Europei (Intesa Stato Regioni del 22/01/2015),
6. **All. A Par. 4, lett. c:** considerando la specificità della formazione professionale erogata nella formazione di RSPP e ASPP e con riferimento alla necessaria univocità dei bisogni formativi si propone di ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 25 unità.
7. **All. A Par. 5:** Metodologia di Insegnamento e Apprendimento: Le indicazioni metodologiche per la progettazione e realizzazione dei corsi formativi previste nell’all. V devono essere estese anche ai Corsi di Aggiornamento (vedi par. 9, comma 1 “aggiornamento come formazione continua nell’arco della vita lavorativa - “life long learning”).
8. **All. A, par. 9:** Come sopra precisato l’aggiornamento viene definito **formazione continua nell’arco della vita lavorativa**, quindi le metodologie dell’aggiornamento devono essere le medesime utilizzate per qualsiasi corso di formazione; **non deve essere consentito ottemperare all’obbligo di aggiornamento mediante la partecipazione a Convegni e Seminari che non seguano le metodologie dei Par. 3, 4, 5, nonché dell’allegato V.**

**CIIP***Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione*

9. **All. A, par. 10:** RSPP e ASPP dovrebbero essere tenuti all'aggiornamento nel breve periodo a fronte di emanazione di nuove norme e disposizioni in materia di Sicurezza e Salute del Lavoro.
10. **Dopo il Paragrafo 11 inserire nuovo paragrafo 11. Bis – Monitoraggio e Controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione e sui formati.** La Conferenza Stato Regioni dovrà stabilire le modalità per il controllo sul mercato della formazione, in particolare sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte da degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi). Opportuno definire competenze di Regioni e ASL
11. **All. A, par. 12:** Nel par. 12 vengono introdotte modifiche agli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, sia riferite alla formazione dei DdL/RSPP (ex. Art. 34) e dei lavoratori (ex. Art. 37), nonché per i coordinatori (all. XIV Dlgs 81/08); anche in questo caso vengono effettuate modifiche estemporanee senza che ciò sia stato delegato dalla legge 98/2013. **Modifica non prevista dalla delega.** Si segnala in particolare la previsione di consentire il ricorso a modalità **e-learning per la formazione specifica rischio basso**. Poiché tale formazione è specificatamente mirata ai rischi della mansione e dei compiti svolti dal lavoratori, appare discutibile l'uso di strumenti di formazione a distanza (ad esempio: formazione a distanza su piani di emergenza specifici di sito produttivo).

CIIP rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o contributi specifici.

Cordiali saluti

Il Gruppo di lavoro CIIP

Norberto Canciani
Arnaldo Zaffanella

Il Presidente CIIP

Giancarlo Bianchi